

REGOLAMENTO (CEE) N. 3327/87 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1987****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del

prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 2 e 3 novembre 1987 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.